

# La letteratura che non c'era: davanti alla legge

Sergia Adamo

*L'uomo che non c'era* (*The Man Who Was Not There*) è un film di Joel ed Ethan Coen del 2001, la storia di un barbiere che resta coinvolto, in parte suo malgrado, in complesse trame di vita e di legge, fatte di morte, di colpa e di impossibile apertura al cambiamento. Trame cui egli guarda con un distacco enigmatico, di assenza, di rifiuto di ogni coinvolgimento, di apparente impassibilità. Eppure attorno al barbiere, che dopotutto è un assassino, si intreccia una storia che ci chiede continuamente di prendere posizione, di schierarci e di giudicare, di non rimanere, in sostanza, impassibili.

Il film dei Coen è ormai un classico per chi ha interesse per la dimensione di narratività del mondo della legge e della giustizia: non solo è un'evidente riscrittura, in chiave cinematografica, dell'*Étranger* di Camus, allinea anche una serie di scene esemplari sulle possibilità di rinarrazione delle esperienze umane e sull'impossibilità di ridurle a norme e definizioni (penso, tra le tante, all'arringa finale dell'avvocato). Ma può essere anche assunto come paradigma di una posizione della letteratura e degli studi letterari che guardano con una sorta di ostentato distacco, di voluto non coinvolgimento, al loro essere messi "davanti alla legge".

Richiamando il (forse sin troppo richiamato) titolo/*incipit* dell'apologo kafkiano si evoca invece la necessità di definire una posizione, l'impossibilità di non farsi attraversare da quella posizione, l'essere chiamati/e in causa in un momento cruciale.

Che senso ha avuto, dunque, la scelta di dedicare il volume al confronto tra la letteratura stessa e altre forme di discorso culturale? E tra queste forme, perché proprio il diritto, perché proprio la legge, come dimensione "davanti" alla quale collocarsi?

I testi che sono raccolti in questo numero rispondono a questa domanda a partire da una varietà di prospettive la cui

diversificazione è tanto evidente, quanto necessaria. In quell'occasione avevamo iniziato chiedendoci che cosa succede quando la letteratura e diverse altre forme di narrazione si trovano "davanti alla legge". E avremmo voluto indagare le basi su cui si costruisce la relazione tra campi e discorsi culturali separati quali quelli del diritto e dei diritti e quelli istituzionalmente deputati alla narrazione, interrogando il modo in cui tali discorsi hanno agito e agiscono l'uno sull'altro.

Il tentativo più generale era naturalmente quello di far reagire gli studi letterari comparati con il confronto e la convergenza con altre discipline e altri campi del sapere, anche sulla base degli stimoli proposti in Italia dal libro recente di Remo Ceserani (2010) sulle "convergenze" del letterario e sulle possibilità di indagine che da esse si diramano<sup>1</sup>. Ma volevamo farlo qui, in particolare, ragionando sul modo in cui la sfera della legge e del diritto, intesa in una molteplicità di accezioni, mette la letteratura e, più in generale, ogni forma di narrazione, davanti alla considerazione problematica di una dimensione etica, della richiesta di una presa di posizione non solo per chi scrive, ma anche, soprattutto, per chi legge.

C'era in questo senso, una prima, ineludibile, dimensione di intreccio a livello di critica tematica e formale a un tempo. Quello che avevamo individuato sotto l'etichetta generica di "Narrazioni della legge e sulla legge" prendeva innanzitutto le mosse dalla constatazione, quasi banale, che il mondo del diritto rappresenta una fonte significativa di temi e motivi per narrazioni letterarie e d'altro tipo che appartengono a diversi contesti storici e culturali. Ma diritto e la letteratura condividono anche forme di narrazione delle esperienze umane, quali confessioni, testimonianze, interrogatori, processi ecc. Indagare la presenza dei temi del diritto e della legge in testi letterari, teatrali, filmici, nelle arti visive e contemporaneamente aprire alla considerazione delle forme in cui si dà questa presenza a cavallo dei due discorsi, non può non significare interrogare il modo in cui si mette in gioco la necessità di una posizione etica. Secondo una quadripartizione divenuta ormai canonica in questo tipo di studi (Weisberg - Barricelli 1982), la presenza tematica del diritto nella letteratura può darsi sotto forma di rappresentazione di procedimenti legali completi, di focalizzazione su una norma, una legge o un decreto che costituisca il fulcro del testo, di raffigurazione di personaggi legati al mondo della legge, oppure di discussione narrativa del problema della definizione stessa della giustizia e del diritto.

---

<sup>1</sup>Cui rimando anche per il panorama bibliografico relativo alle diverse possibilità di "convergenza" tra letteratura e diritto (Ceserani 2010: 141-164).

Ma al di là della dimensione prettamente contenutistica, è impossibile non chiedersi, davanti a tali rappresentazioni, in che modo la presenza del diritto segna le forme testuali e le posizioni autoriali di determinate narrazioni e se esistano dei generi specifici che fanno riferimento in modo particolare a questo intreccio. Senza dimenticare che esiste tutta una sfera di proliferazione di narrazioni, al di fuori di un'astratta specificità del letterario che ci impone di chiederci che cosa succede quando tali temi si pongono all'incrocio di diverse forme di rappresentazione come, per esempio, nelle trasposizioni dai testi letterari a quelli filmici<sup>2</sup> e a che tentativi di narrazioni alternative il tema del diritto, della giustizia hanno dato origine in altre forme artistiche, quali per esempio le arti visive.

In secondo luogo, sulla base delle suggestioni che arrivano da parte degli studiosi e delle studiose del diritto, si voleva aprire alla discussione di una lettura della dimensione letteraria del diritto, delle sue specifiche forme di narrazione, delle retoriche che in esso sono in gioco. Se in ambito giuridico ci si è chiesti/e e ci si continua a chiedere, sempre più insistentemente, quale può essere il ruolo di una pratica e di un esercizio del letterario per una continua rimessa in discussione del diritto e quali sono da una parte le possibilità di apertura e dall'altra i limiti che tali letture evidenziano<sup>3</sup>, è doveroso, in fin dei conti, che anche dall'interno degli studi letterari tali questioni vengano affrontate.

Si tratta di oscillare tra la dimensione della normatività e quella della possibilità di produrre sempre nuove complessità.

Esiste infatti tutta una sfera di "legislazione" della letteratura e delle altre arti che costituisce non una regolamentazione esterna, ma una vera e propria cornice entro la quale prendono forma le opere stesse. In un momento, quale quello attuale, in cui sono di nuovo radicalmente in discussione concetti e nozioni quali quelli di proprietà autoriali, diritti, originalità, è diventato ineludibile in primo luogo interrogarsi sulla dimensione storica in cui le regole e le norme oggi comunemente accettate hanno preso forma. La questione dell'autorialità, nelle sue diverse declinazioni problematiche, rappresenta oggi sempre più un terreno di discussione dello statuto delle arti, anche e soprattutto nel contesto dei nuovi media e delle diverse forme di narrazione che essi implicano. E tutto questo rende necessario un ripensamento di nozioni quali originalità e proprietà, da una parte, e riscrittura, plagi, intertestualità dall'altra, dal punto di

---

<sup>2</sup>Su questo ricordo Bertoni 2003, Sarat 2004 e, per il punto di vista di un giurista, Ziccardi 2010.

<sup>3</sup>Cfr. su questo la sintesi, sempre valida, di Sansone 2001.

vista delle interpretazioni e della regolamentazione che di tutto questo si è voluto e si vuole dare.

Si trattava insomma di riflettere su quanto nozioni e norme elaborate in contesti diversi continuino a esercitare la loro influenza sul modo in cui intendiamo e definiamo la letteratura e le arti, più in generale e a quanto questa normatività influenzi i testi stessi. La considerazione del problema della censura, nella gradazione che va dall'imposizione di un'autorità totalmente esterna fino alle più diverse forme di autocensura, può fornire degli elementi per ragionare su tali questioni. Mentre è indubbio che una parte significativa della storia letteraria possa essere scritta anche attraverso i processi subiti da autori e autrici di opere considerate, per i più diversi motivi, suscettibili di essere messe in discussione; processi in cui si dibattono diverse concezioni del letterario all'incrocio con la legge. Senza dimenticare il problema dell'aspetto sensazionale dei processi, la dimensione della loro spettacolarizzazione, il proliferare di narrazioni, in diversi media, che si dà comunemente attorno agli eventi della legge e la cui presa d'atto non è certo una novità della contemporaneità, per quanto essa sia diventata oggi inevitabile<sup>4</sup>.

Ma, dall'altra parte, il confronto con il diritto apre a domande quali la definizione dello spazio che la letteratura può dare, attraverso le sue specificità espressive, a un discorso politico sui diritti e sui soggetti. In questa prospettiva la riflessione su questi temi può declinarsi attraverso la considerazione della decostruzione del discorso dei diritti umani messo in atto dalla letteratura, la discussione su problemi quali la tortura e la pena di morte sottoposti a specifiche rappresentazioni narrative, l'elaborazione di nozioni che si confrontano in modi non scontati con il pensiero sul politico, la tensione tra gli strumenti concettuali che la cultura occidentale ha proposto e imposto in questo ambito e visioni che ne mettano in evidenza i punti oscuri e contraddittori. Mentre su tutto questo aleggia il problema della definizione della relazione tra i testi letterari e avvenimenti storici che comportano un rivolgimento degli ordinamenti e delle istituzioni vigenti oppure situazioni di rafforzamento, di creazione o di consolidamento del potere, quali l'istituzione delle nazioni, la definizione degli stati autoritari, la marginalizzazione di individui e gruppi all'interno di un sistema politico.

Ed è qui che, in un certo senso, si torna agli assunti iniziali e alle proposte di analisi che sono venute dall'ambito giuridico, se è vero che la letteratura può riuscire a mettere in evidenza l'impossibilità di

---

<sup>4</sup> Cfr., in questo numero, il testo di Scipio Sighele, *La littérature autour des grands procès*, opportunamente ripreso e commentato da Clotilde Bertoni.

parola da parte di soggetti minoritari e privi di un determinato status all'interno della macchina degli ordinamenti di giustizia.

I contributi qui selezionati per la pubblicazione si misurano, da diversi punti di vista, con queste problematiche. Ma al di là delle categorie e delle etichette cui si è scelto di fare riferimento per riordinare la materia dei tanti spunti e riflessioni proposti e per tracciare, in fin dei conti, il panorama di una progettualità di ricerca ("Narrazioni sulla legge e nella legge", "Legislazione della letteratura e delle arti", "Letteratura e diritti"), restano alcune considerazioni generali.

La prima è che sono stati/e prima di tutto i/le giuristi/e, prima ancora che gli studi letterari, a provare a guardare al campo della legge come uno spazio di produzione e fruizione di storie. Quindi storie di legge, racconti giudiziari che evocano costitutivamente la pluralità di narrazioni possibili, anche attraverso il riferimento all'intertestualità dei precedenti. E tutto questo per poter aprire, da una parte, la giustizia e i suoi apparati a una dimensione di comprensibilità, di accessibilità, proprio attraverso la percezione della sua dimensione narrativa; dall'altra parte per usare le narrazioni letterarie come spazio di esplorazione della multiformità e della varietà delle possibilità dell'umano e delle sue vicende. È in questo modo che si evidenzia una tensione fondante tra questa multiformità e questa apertura del letterario e la necessaria, e altrettanto fondante, normatività e coercitività del giuridico<sup>5</sup>. Tensione che articola davvero tutta una serie di opere letterarie, dal *Mercante di Venezia* ai *Fratelli Karamazov*, per citare solo due tra i testi considerati ormai canonici in questo tipo di studi.

Queste prospettive ci riportano indietro ai primi decenni del Novecento, a quando negli Stati Uniti il giudice Benjamin Cardozo iniziava a guardare alle sentenze come veri e propri esempi di scrittura letteraria, capaci di arrivare a costituire un precedente solo se curati nella forma, nello stile e nelle modalità di persuasione, fino alla ripresa di questi temi negli anni Settanta. È a questa altezza infatti che l'idea di James Boyd White di una "legal imagination" ha provato a rimettere a fondamento della concezione del diritto l'idea di un sistema culturale, reintroducendo l'immaginazione e la creatività di stampo narrativo

---

<sup>5</sup> La sintesi più efficace di tali posizioni si trova probabilmente in Bruner 2002. Sulla costruzione della separatezza e dell'autonomia del campo giuridico resta, a mio parere, fondamentale Bourdieu 1987.

come componenti del ragionamento giuridico. In questo senso la legge dovrebbe vedere sottolineata la sua natura di "parola e scrittura" ("speaking and writing") che agisce attraverso la capacità di convincimento e di persuasione della retorica, non disconoscendo ma anzi valorizzando ciò che la accomunerebbe alla letteratura: il fatto di essere entrambe attività di interpretazione di testi e di implicare la partecipazione di una comunità a un significato condiviso. Il senso del "law and literature movement" che da qui è nato era proprio quello di un progetto che si identificava nella lettura comparata di testi letterari e di testi giuridici per le prospettive di complessità e problematizzazione che offrono gli uni agli altri e per quello che questa lettura incrociata può dire di chi la compie e dell'ambito di socialità in cui è inserito/a. Tenendo sempre in conto la possibilità di una relazione biunivoca, non unidirezionale: si possono usare punti di vista giuridici per approfondire lo studio della letteratura e punti di vista letterari per approfondire lo studio della legge.

In sostanza, per White e per chi lo ha seguito su questa strada, il diritto non è semplicemente un sistema monolitico e prefissato di regole e principi, né è riducibile a scelte politiche o interessi di classe; è piuttosto una serie di modi di pensare, di aspettative, è quello che si può definire come una cultura. Si tratta di un sistema di pensiero e di espressione ricco e complesso, fatto di definizioni sociali e di pratiche che possono essere apprese, dominate, modificate o preservate da chi ne fa parte. E proprio in questo senso, allora, il diritto può essere visto come un modo per accostare, mettere insieme voci diverse, per integrare diversi linguaggi in una singola composizione e per far sì che parti opposte possano essere incluse al suo interno. Può essere visto come ciò che fa riferimento a una *poethics*, come la chiama Richard Weisberg (1992), una crasi di etica e poetica, in cui si può dare la capacità di includere l'altro/a, di far parlare l'altro/a, le voci marginali non incluse nel campo giuridico per definizione in un dato contesto.

La seconda considerazione da mettere in campo è che questa visione è diventata possibile nel momento in cui si è recuperata ad ampio raggio una sorta di consapevolezza storica del legame strettissimo e inscindibile tra cultura letteraria e cultura giuridica, da un lato<sup>6</sup>, e, da un altro lato, si è in un certo senso riaperta la discussione sulla definizione della giustizia come affermazione di principi di libertà, uguaglianza, equità, solidarietà, e non come semplice

---

<sup>6</sup> Su questo, tra gli altri, sono stati determinanti, di nuovo i lavori di Weisberg degli anni Ottanta, tra cui ricordo, a questo proposito Weisberg 1984, 1988.

osservazione di norme<sup>7</sup>. È su queste basi che la critica al legalismo portata dalla letteratura, attraverso la specificità del letterario, è sembrata fondamentale. Ed è da qui che si è arrivati/e a posizioni come quelle di Nussbaum (1996, 2004, in particolare), oggi tanto riprese nel dibattito pubblico anche in Italia, che rivendicano quella giustizia poetica che deriva dall'esercizio continuo dell'immaginazione, imposto dalle opere letterarie, e che consiste nel mettersi nei panni dell'altro/a, di un(')altro/a lontano/a e spesso addirittura inimmaginabile. Un esercizio che si fonderebbe sulla centralità delle emozioni, dimensione spesso negata nel discorso pubblico, ma campo prediletto di azione del letterario che ne rivelerebbe tutto lo statuto di particolare tipo di intelligenza, non certo di deteriore e superflua manifestazione dell'io. Ma da qui si può arrivare anche alle radicalizzazioni di uno Stanley Fish *d'antan* (1982) che vede nel diritto (anglosassone, soprattutto) niente altro che la costruzione di una catena di precedenti, una continua riscrittura, una scrittura che non fa altro che riprodurre se stessa per una comunità interpretativa, senza produrre alcun significato all'interno di essa, ma solo indeterminatezza.

Non che tutto questo non abbia portato reazioni o critiche, in diverse direzioni. Naturalmente, tante se ne potrebbero citare, e vale forse su tutti la prima, e più combattiva, quella di Richard Posner, per il quale, lapidariamente, la letteratura non può essere fonte per la conoscenza e il commento del dettato normativo, e il diritto dovrebbe piuttosto approfondire i suoi legami con l'economia. Obiezioni cui in tanti e tante hanno risposto, come per esempio Robin West, che ha introdotto in questa contrapposizione un paradigma di genere (l'uomo economico, caratterizzato da una vision utilitaristica e razionalistica della legge, da una parte, e la donna "letteraria", dall'altra, che attraverso l'empatia raggiungerebbe la comprensione dei problemi umani, sottesi alla regolamentazione giuridica), ma ancora di più un binarismo che oppone l'individualità alla Posner a una possibile visione collettiva, di solidarietà. Mentre anche dall'Italia si levano importanti voci critiche, anche su singoli aspetti di questo tipo di

---

<sup>7</sup> La discussione della giustizia, dopo decenni di solitaria affermazione delle tesi di Rawls (2008), o di sporadiche incursioni (cfr. per esempio Agamben 1985) sembra negli ultimi anni essere ripresa significativamente proprio sulla scorta di riflessioni che la distinguono dal diritto, mettendolo in questione (ricordo solo Nussbaum 2007, Sen 2009 e, come esempio ancora più recente, Gearey 2012, opera di uno studioso, di formazione letteraria, che ha frequentato e frequenta discussioni sulla dimensione estetica del diritto e sul suo necessario intreccio con il letterario).

ricerche (cfr., per esempio, Barberis 2011): e questo accade, a mio modo di vedere non perché il progetto sia fondamentalmente debole, ma proprio perché il confronto con esso è diventato ineludibile, a diversi livelli.

Dunque intrecciare la letteratura al diritto deve significare anche tenere presente questa storia, sapere che si arriva comunque dopo, a posteriori, sulla scena di un campo di sapere/potere combattuto, in cui le poste in gioco non sono irrilevanti, ma sembrano puntare direttamente alle questioni chiave con cui si confronta la contemporaneità. Non solo perché quella che per alcuni anni è sembrata una moda proveniente dal mondo anglosassone ha ormai trovato radicamento anche in diversi contesti, quale quello italiano, è stata insomma "tradotta" culturalmente. E non solo perché l'attenzione per la novità ha portato a ritrovare, in diversi contesti, tra cui sicuramente anche quello italiano, una tradizione interdisciplinare di questo tipo che poteva essere recuperata e rimessa in gioco. Questo deve avvenire soprattutto perché gli studi letterari, a mio parere, hanno una lezione da imparare dal modo in cui il diritto si è rivolto alla letteratura

E vengo qui al terzo punto che vorrei evidenziare. La convergenza che abbiamo voluto affrontare, non può essere risolta – i saggi qui raccolti lo dimostrano – con categorizzazioni e definizioni. Non si tratta di elencare le qualità che fanno una improbabile "essenza" del letterario, né di fissare ciò che intendiamo come "giuridico", come si trattasse di definizioni immutabili, entità astoriche, e non invece, entrambe, costruzioni umane: per quanto il gioco possa piacerci e confortarci, non offre nessuna apertura, nessuna incognita, nessun approfondimento della complessità di questa interrelazione. Quello che la messa in discussione del proprio campo operata dai giuristi e dalle giuriste ci dice è che non si esce indenni da un confronto di questa portata. Lo statuto del letterario, davanti alla legge, non può che rivelarsi problematico, marginale, discutibile, tutt'altro che rafforzato. Il campo giuridico ci riconsegna una letteratura che non solo mette in crisi, ma è che è essa stessa sempre, costitutivamente, in crisi, che si interroga sul proprio statuto e sulla precarietà delle proprie definizioni. Il campo istituzionalmente deputato alla narrazione, nella modernità, gioca la sua partita come dimensione di autoriflessività, come capacità cruciale di interrogazione che deriva prima di tutto dalla capacità di interrogare se stesso.

In questo senso, forse il riferimento più stimolante, e anche quello più scomodo, probabilmente, da tenere presente non è tanto o non è solo l'apologo kafkiano, ma anche la lettura che di questo apologo ha



dato Jacques Derrida (1992)<sup>8</sup>. Nel suo *Devant la loi / Before the Law* il modo in cui la letteratura sta “davanti alla legge” implica una dimensione temporale di anteriorità impossibile, uno stare davanti che è anche un prima (come è nel tedesco “vor”, ma anche nell’inglese “before”) e rappresenta una condizione continua di confronto con la dimensione normativa, regolativa e istitutiva del diritto stesso. Ma contemporaneamente, è un sottrarsi a questa normatività. La letteratura si trova insomma, suggerisce Derrida, nella condizione dell’uomo di campagna che, sulla soglia della legge, non riesce a formulare le domande che a posteriori vengono individuate come attese, ma in questo modo lascia aperto uno spazio di indecidibilità, di proliferazione incontrollabile di sensi, di interrogazione continua che può venire solo da una posizione di precarietà.

Per questo “la letteratura che non c’era” può non essere solo un chiamarsi fuori, un’impassibilità, un far finta che farsi attraversare dalla soglia del diritto possa lasciare intatto lo statuto del letterario e le sue posizioni. Può anche essere l’immaginazione di qualcosa di nuovo, di una dimensione di narratività da giocare sul terreno dell’etica e, perché no, anche su quello del politico, proprio come messa in discussione, prima di tutto delle proprie prerogative.

Ho iniziato questa introduzione citando un film e voglio concluderla menzionando un altro film, quello da cui è tratta l’immagine che fa da copertina a questo numero, *Witness for the Prosecution*, di Billy Wilder, del 1957. Forse davvero nello sguardo di Marlene Dietrich fatto di timore e diffidenza, ma anche in parte di curiosità e di sfida nei confronti del giudice, interpretato da Charles Laughton, c’è la chiave di questa immaginazione: di un progetto di studio, ancora, immancabilmente aperto che non ha paura di confronti e contrapposizioni.

---

<sup>8</sup> Faccio riferimento alla versione inglese di questo testo contenuta nell’antologia di interventi derridiani sulla letteratura curata da David Attridge (1992).

## Bibliografia

- Agamben, Giorgio, "Idea della giustizia", in *Idea della prosa*, Milano, Feltrinelli, 1985: 50-51.
- Barberis, Mauro, "Eine ganz andere Geschichte. Equity, Recht und Literatur", *Slavica Tergestina*, 13 (2011): 212-223.
- Bertoni, Clotilde, "Azione, entra la corte: il cinema giudiziario", *Compar(a)ison. An International Journal of Comparative Literature*, numero speciale: *Between Literature and Law: on Voices and Voicelessness*, Eds. Sergia Adamo - Clotilde Bertoni, 1 (2003).
- Bourdieu, Pierre, "The Force of Law: Towards a Sociology of the Juridical Field", *Hastings Law Journal*, 38 (1987): 805-853.
- Bruner, Jerome S., *La fabbrica delle storie. Diritto, letteratura, vita*, Roma - Bari, Laterza, 2002.
- Cardozo, Benjamin N., "Law and Literature", *Law and Literature and Other Essays and Addresses*, New York, Harcourt, Barce & Co., 1931: 3-40.
- Ceserani, Remo, *Convergenze. Gli strumenti letterari e le altre discipline*, Milano, Bruno Mondadori, 2010.
- Derrida, Jacques, "Before the Law", *Acts of Literature*, Ed. Derek Attridge, London - New York, Routledge, 1992: 182-220.
- Fish, Stanley, "Working on the Chain Gang. Interpretation in Law and Literature" (1982), *Law and Literature. Text and Theory*, Ed. Lenora Ledwon, New York - London, Garland Publishing, 1996: 47-60.
- Gearey, Adam, *Justice as Welfare. Equity and Solidarity*, New York, Continuum, 2012.
- Nussbaum, Martha, *Il giudizio del poeta. Immaginazione letteraria e vita civile*, Milano, Feltrinelli, 1996.
- Ead., *L'intelligenza delle emozioni* (2001), Bologna, Il Mulino, 2004.
- Ead., *Le nuove frontiere della giustizia. Disabilità, nazionalità, appartenenza di specie* (2006), Bologna, Il Mulino, 2007.
- Posner, Rochard A., *Law and Literature*, Cambridge (MA) - London, Harvard U. P., 1998 (rev. ed.).
- Rawls, John, *Una teoria della giustizia* (1971), Milano, Feltrinelli, 2008.
- Sansone, Arianna, *Diritto e letteratura. Un'introduzione generale*, Milano, Giuffré, 2001.
- Sarat, Austin et al. (Eds.), *Law on the Screen*, Stanford, Stanford U.P., 2004.
- Sen, Amartya, *L'idea di giustizia* (2009), Milano, Mondadori, 2010.

- Weisberg, Richard, *The Failure of the Word. The Protagonist as Lawyer in Modern Fiction*, New Haven - London, Yale U.P., 1984.
- Id., "Law in and as Literature: Self-generated Meaning in the "Procedural Novel", *The Comparative Perspective on Literature. Approaches to Theory and Practice*, Eds. Clayton Koelb - Susan Noakes, Ithaca - London, Cornell U. P., 1988: 224-232.
- Id., *Poethics and Other Strategies of Law and Literature*, New York, Columbia U. P., 1992.
- Weisberg, Richard - Barricelli, Jean-Pierre, "Literature and Law", *Interrelations of Literature*, Eds. Jean-Pierre Barricelli - Joseph Gibaldi, New York, MLA, 1982, pp. 150-175.
- White, James Boyd, *The Legal Imagination*, Chicago - London, The U. of Chicago P., 1973.
- Ziccardi, Giovanni, *Il diritto al cinema: cent'anni di courtroom drama e melodrammi giudiziari*, Milano, Giuffrè, 2010.

## **Filmografia**

- Testimone d'accusa (Witness for the Prosecution)*, dir. B. Wilder, 1957
- L'uomo che non c'era (The Man Who Was Not There)*, dir. J.Coen, 2001

## **Come citare questo articolo**

- Adamo, Sergia, "La letteratura che non c'era: davanti alla legge", *Between*, II.3 (2012), <http://www.Between-journal.it/>